



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CONDIZIONI DI IMPONIBILITÀ DEI REDDITI DA PENSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7,
Sentenza del 17/9/2025, n. 3969

Composizione

Rel. Capalbo Ferruccio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Convenzione Italia-Germania - Redditi da pensione - Imponibilità -
Stato di residenza e di nazionalità del beneficiario.

Massima

In tema di imposte sui redditi, alla luce della Convenzione Italia-
Germania contro le doppie imposizioni, le pensioni e le altre analoghe
remunerazioni sono imponibili nello Stato in cui il beneficiario è
residente, anche se si tratta di pensioni sociali, a condizione che
quest'ultimo non abbia la nazionalità dello Stato da cui proviene la
pensione.

Rif. normativi

Art. 15 della l. 24/11/1992 n. 459

Art. 16 della l. 24/11/1992 n. 459

Art. 18 della l. 24/11/1992 n. 459

Art. 19 della l. 24/11/1992 n. 459

Art. 2, comma 1, del d.P.R. 22/12/1986 n. 917

Art. 3, comma 1, del d.P.R. 22/12/1986 n. 917

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 25/9/2023, n. 27278, Rv. 669045 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025